

DIVISIONE IV

2.4) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

.....OMISSIS.....

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a ratifica, riguardo l'adozione del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata:

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Art. 1 Indizione

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" sono promosse dall'Amministrazione, dalle OO.SS. e dalla RSU.

Art. 2 Componenti elettive

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS sono sei e durano in carica tre anni.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza RLS di cui all'art. 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. sono individuate fra tutto il personale di ruolo tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL.

Art. 4 Commissione Elettorale

Viene istituita con decreto rettorale una commissione elettorale composta da un rappresentante per ogni OO.SS. firmataria di contratto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, da un rappresentante della RSU e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario nominato dal Direttore Generale con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

In caso di impossibilità di reclutare i componenti dei seggi 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, si procederà ad elezioni in modalità telematica.

Art. 5 Elenchi dei votanti

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito telematico di Ateneo nell'apposita sezione almeno 30 giorni prima la data fissata per le elezioni.

Eventuali indebite omissioni possono essere segnalate da qualunque componente del corpo elettorale alla commissione elettorale. Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno delle elezioni.

Art. 6 Candidature

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 12,00 del decimo giorno precedente la data fissata per le votazioni.

Le candidature validate dalla commissione elettorale devono essere pubblicate sul sito telematico di Ateneo almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni ed essere affisse all'ingresso di ogni seggio elettorale.

Art. 7 Modalità di voto

Ciascun elettore ha a disposizione, per l'espressione del voto, una scheda e può esprimere fino a un massimo di due preferenze con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato o dello pseudonimo fornito al momento della candidatura.

Art.8 Casi di nullità

1.Sono dichiarate nulle le schede che:

- non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dall'art. 7;
- non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto;
- riportano voti di preferenza per candidati che non si sono presentati ufficialmente, o che non appartengono al relativo corpo elettorale.

2.Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti preferenze eccedenti il numero consentito.

Art. 9 Proclamazione degli eletti

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata” e, a parità anche di anzianità di servizio, il più anziano di età.

Art. 10 Mandato

I nominativi degli eletti sono comunicati dalla commissione elettorale al Rettore che provvede con proprio provvedimento alla nomina.

Art. 11 Rinuncia

In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altre Amministrazioni, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l’eletto viene sostituito con il primo dei non eletti.

I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria e il numero dei componenti i RLS è inferiore a sei, l’Amministrazione, le OO.SS e le RSU provvedono ad indire elezioni suppletive, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.

Art.12 Reclami/Ricorsi

1. I reclami/ricorsi concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla Commissione Elettorale entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami/ricorsi decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Sui reclami/ricorsi decide, nei tre giorni successivi, la Commissione dandone immediata notificazione agli interessati.
4. Avverso le decisioni della Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore reclamo/ricorso alla RSU di Ateneo, la quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE